

REGOLAMENTO

DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

“GIUSEPPE TONIOLO” – PESCARA

Approvato dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, il 14 giugno 2024 (Prot. N. 80575/24/IC/TEO).

TITOLO I L'immatricolazione e l'iscrizione	1-5
TITOLO II I diritti amministrativi	6-11
TITOLO III Riconoscimenti e convalide	12
TITOLO IV Gli esami	13-23
TITOLO V Gli indirizzi e i seminari	24
TITOLO VI Norme sul conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose	25-27
TITOLO VII Norme per il conseguimento della Licenza in Scienze Religiose	28-35
TITOLO VIII Principi di etica universitaria	36-38
TITOLO IX La promozione e la pubblicità dell'offerta didattica	39-41

TITOLO I

L'immatricolazione e l'iscrizione

ART. 1

Le immatricolazioni e le iscrizioni si effettuano nel periodo: 1 settembre – 15 ottobre; dopo tale data, gli studenti potranno iscriversi fino al termine perentorio e improrogabile del 15 novembre solo se potranno documentare gravi problemi personali, familiari o di salute e previo permesso del Direttore. Dopo tale data, le immatricolazioni e le iscrizioni sono assolutamente proibite. Gli studenti iscritti dopo il 15 ottobre non potranno accedere a eventuali benefici economici concessi dall'Istituto.

ART. 2

I documenti richiesti per l'immatricolazione (prima iscrizione) sono:

- a) domanda di iscrizione (modulo fornito dalla Segreteria);
- b) copia del titolo di studio, che dia diritto all'iscrizione alle facoltà universitarie nella propria nazione;
- c) certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione, secondo le disposizioni civili vigenti;
- d) tre fotografie formato tessera;
- e) lettera di presentazione dell'Autorità ecclesiastica se laico, del proprio Superiore se religioso;
- f) attestazione di pagamento delle tasse accademiche, effettuato entro i termini stabiliti dal calendario.

ART. 3

§ 1. Documenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono:

- a) domanda di iscrizione (modulo fornito dalla Segreteria);
- b) attestazione di pagamento delle tasse accademiche, effettuato entro i termini stabiliti dal calendario.

ART. 4

Per ottenere l'iscrizione, gli studenti non italiani, oltre a quanto richiesto per l'iscrizione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) certificato di frequenza di un corso e di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un istituto legalmente riconosciuto, oppure esame di ammissione sostenuto in Istituto;
- b) originale del titolo di studio di scuola superiore (almeno 12 anni di scolarità complessiva), valido per l'accesso all'università del paese di origine, e traduzione in lingua italiana dei documenti di studio, autenticati e legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare italiana residente nella nazione di provenienza e recanti la dichiarazione che il titolo dà diritto all'iscrizione presso le università di Stato (dichiarazione di valore);
- c) copia del passaporto;
- d) permesso di soggiorno per motivi di studio, o valido per il periodo degli studi, rilasciato dalle competenti autorità italiane;
- e) certificato di domicilio in carta semplice, rilasciato dal Comune.

ART. 5

Spetta al Direttore, previa approvazione da parte della Facoltà:

- a) giudicare a quale anno ammettere chi ha già frequentato altrove corsi affini a quelli dell'Istituto;
- b) concedere dispense da corsi già frequentati in ambito universitario;
- c) integrare il piano degli studi seguito altrove con corsi ed esami previsti dall'ordinamento vigente in questo Istituto.

TITOLO II

I diritti amministrativi

ART. 6

All'atto dell'iscrizione, gli studenti devono aver versato l'importo delle tasse accademiche fissato di anno in anno, secondo le modalità previste dal calendario.

- § 1. L'iscrizione effettuata oltre il termine previsto comporta una penalità.
- § 2. Chi non regolarizza la propria posizione non viene considerato iscrivibile all'Istituto.

ART. 7

Gli studenti che per due anni consecutivi non si sono iscritti sono da considerarsi sospesi; dopo il quinto anno, sono da considerarsi ritirati.

ART. 8

Gli studenti sospesi, all'atto della nuova iscrizione, oltre alla quota dell'anno accademico in corso, devono versare il 50% di tale importo relativamente a ogni anno rimasto sospeso.

ART. 9

Gli studenti, che non si sono iscritti nell'anno in corso e intendono discutere la tesi in quello seguente, sono tenuti a pagare la tassa intera per l'anno rimasto scoperto.

ART. 10

Gli studenti uditori versano una quota di iscrizione, fissata di anno in anno, più una quota per ogni corso che intendono frequentare.

ART. 11

La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali, come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

- § 1. Gli studenti sono tenuti al pagamento di singole tasse, stabilite di anno in anno, per dichiarazioni e certificati rilasciati dalla Segreteria.

TITOLO III

Riconoscimenti e convalide

ART. 12

È possibile chiedere il riconoscimento di corsi e la convalida di esami sostenuti presso altre Facoltà o ISSR, purché corrispondano sostanzialmente a quelli dell'Istituto, per numero di ore, programmi e idoneità dei docenti.

- § 1. Per ottenere i riconoscimenti e convalide, lo studente deve presentare una dichiarazione della segreteria della Facoltà o ISSR in cui ha frequentato i corsi e sostenuto gli esami. Nella dichiarazione devono essere specificati il titolo e i contenuti espliciti del corso, il numero di ore complessive, il nome del docente, il voto conseguito e la relativa data.

- § 2. Spetta al Direttore esaminare il *curriculum* dello studente che chiede la convalida degli esami; il Direttore può eventualmente costituire un'apposita commissione, formata da docenti stabili.
- § 3. I voti, relativi ai corsi frequentati altrove e riconosciuti e convalidati dall'Istituto, e approvati dalla Facoltà di Teologia, vengono trascritti in Segreteria e nel libretto d'esami; vengono computati per la formazione della media finale.
- § 4. L'Istituto non ammette al conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose sulla sola base del riconoscimento di corsi frequentati altrove. Lo studente è tenuto pertanto a frequentare un numero di corsi il cui monte ore sarà stabilito dal Direttore.
- § 5. Le richieste di riconoscimenti e convalide vanno presentate entro e non oltre il termine previsto dal calendario accademico. Dopo tale termine, è consentito richiedere la convalida soltanto di quegli esami che nel frattempo siano stati sostenuti con esito positivo presso università o altri istituti di grado superiore all'Istituto.

TITOLO IV

Gli esami

ART. 13

Sono previste tre sessioni ordinarie di esami:

- a) la sessione invernale, alla fine del primo semestre;
- b) la sessione estiva, alla fine del secondo semestre;
- c) la sessione autunnale, prima dell'inizio dell'anno accademico.

ART. 14

L'esame di un corso può essere sostenuto a partire dalla sessione immediatamente successiva al termine del corso stesso e fino a cinque anni dopo il termine del corso stesso.

ART. 15

La domanda di ammissione a ogni singolo esame viene accettata a condizione che lo studente sia in regola con le norme di iscrizione e con il versamento dei diritti amministrativi e abbia frequentato almeno i 2/3 delle lezioni del corso.

ART. 16

La domanda di iscrizione agli esami va presentata entro il termine previsto dal calendario accademico. Si concede la facoltà di cambiare l'appello al quale ci si è iscritti o di spostare l'esame a un'altra sessione, purché se ne faccia richiesta alla Segreteria almeno due giorni prima della data di esame.

ART. 17

Gli esami dei seguenti corsi, quali Sacra Scrittura I, Teologia Fondamentale, Teologia Morale I, Introduzione alla Filosofia e Introduzione alla Teologia, devono essere sostenuti con esito positivo, prima di poter affrontare corsi ed esami relativi alle aree di sviluppo delle medesime discipline.

ART. 18

§ 1. Le sedute di esame sono pubbliche.

§ 2. Ad inizio di seduta il Docente fa l'appello degli studenti prenotati, e quindi procede all'esame di coloro che risultano presenti. Alla fine della seduta vengono verbalizzate le assenze non giustificate. Questo verbale fa fede, fino a prova contraria, per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

§ 3. All'inizio dell'esame lo studente firma il verbale d'esame.

ART. 19

§ 1. La votazione di ogni esame è espressa in trentesimi, secondo il seguente significato:

- a) 18-21: sufficiente;
- b) 22-23: discreto;
- c) 24-26: bene;
- d) 27-29: molto bene;
- e) 30-30 lode: ottimo.

L'esame si ritiene superato a partire dalla votazione minima di 18/30.

§ 2. Se il voto viene accettato, non è più possibile rifiutarlo successivamente.

§ 3. Qualora lo studente, pur avendo superato la prova, chieda di poterla ripetere per migliorare il proprio rendimento, la decisione viene verbalizzata con la dizione «ritirato», che non comporta penalizzazione alcuna per la media finale.

§ 4. Nel caso in cui la prova non risultasse superata, viene verbalizzata la dizione «non superato», che non comporta sanzioni amministrative per lo studente.

ART. 20

Coloro che non hanno ottenuto una valutazione positiva o che hanno rifiutato il voto possono ripetere l'esame a partire dalla sessione successiva.

ART. 21

Per quanto riguarda gli esami e il conseguimento dei titoli, l'anno accademico termina con la sessione invernale dell'anno successivo a quello in cui sono stati frequentati i corsi.

ART. 22

Gli studenti che, entro il triennio o il successivo biennio, non hanno completato il ciclo degli studi, possono iscriversi successivamente come studenti fuori corso. L'iscrizione può ripetersi per non più di tre anni. Eventuali deroghe possono essere accordate dal Direttore in via eccezionale.

ART. 23

Lo studente che non rinnova l'iscrizione all'Istituto per più di cinque anni consecutivi perde il diritto di validità degli esami sostenuti. Eventuali deroghe possono essere accordate dal Direttore.

TITOLO V

Gli indirizzi e i seminari

ART. 24

Il piano degli studi prevede un indirizzo di specializzazione:
Pedagogico – didattico.

TITOLO VI

Norme sul conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose

ART. 25

§ 1. Il Baccalaureato in Scienze Religiose viene conferito dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense allo studente ordinario, che, dopo aver superato tutti gli esami prescritti e aver composto l'elaborato scritto del seminario con tesina, sostiene e supera l'esame finale di sintesi.

§ 2. L'elaborato scritto, curato nella metodologia, consta di almeno trenta cartelle, compresi bibliografia e indice; è sottoposto a discussione all'interno del seminario ed è valutato anche da un altro docente, designato dal Direttore dopo la consegna dell'elaborato in Segreteria. La valutazione dell'elaborato, indicata per 2/3 dal docente che ha diretto il seminario e per 1/3 dall'altro docente, entra nella media ponderata degli esami curricolari.

§ 3. Lo studente che intende sostenere l'esame finale di sintesi deve presentarne richiesta alla Segreteria, servendosi dell'apposito modulo, non oltre la scadenza fissata dal calendario dell'anno accademico in cui sostenere l'esame.

§ 4. L'esame finale di sintesi è sostenuto davanti a una Commissione di almeno tre docenti, più il Presidente. In caso di risultato negativo, l'esame deve essere ripetuto in altra sessione.

§ 5. L'elaborato scritto viene portato in visione alla Commissione, nella sua redazione definitiva, già valutata dai due docenti, e brevemente presentato all'inizio dell'esame orale.

ART. 26

§ 1. L'esame finale di sintesi ha lo scopo di valutare la capacità, maturata dallo studente nel *curriculum* degli studi compiuti nel triennio, di formulare una sintesi teologica (cfr. *Veritatis Gaudium* art. 74a)). Lo studente dovrà quindi dimostrare di sapersi muovere agevolmente tra le discipline teologiche, formulando una sintesi adeguata, utilizzando linguaggio appropriato e testi di riferimento.

§ 2. Nell'esame finale di sintesi, il candidato espone una mappa concettuale, precedentemente elaborata, sulla base di una parola chiave, rilevata dall'apposito temario, sorteggiata e indicata dalla Segreteria ventiquattro ore prima dell'esame. Dalla tesi assegnata, il candidato ricaverà delle tematiche che permettano di operare la sintesi richiesta.

§ 3. I membri della Commissione possono interrogare il candidato sulla tesi esposta e, brevemente, su un'altra tesi a loro scelta.

§ 4. Il voto finale sarà espresso in novantesimi e sarà il risultato della media ponderata degli esami sostenuti nel triennio, pari a 5/6; e della valutazione dell'esame finale di sintesi, pari a 1/6, secondo la corrispondenza tra qualifica e votazione: *Probatus* (54-59), *Bene probatus* (60-68), *Cum laude* (69-77), *Magna cum laude* (78-86), *Summa cum laude* (87-90).

ART. 27

Viene approvato il temario triennale presentato, composto di trenta parole chiave; ogni eventuale richiesta di modifica del temario approvato dovrà essere presentata dalla Presidenza dell'Istituto alla Facoltà entro il 15 settembre (per l'approvazione entro il 1° ottobre), in modo che il temario possa entrare in vigore nel seguente anno solare.

TITOLO VII

Norme per il conseguimento della Licenza in Scienze Religiose

ART. 28

Per conseguire la Licenza in Scienze Religiose, occorre aver conseguito il Baccalaureato in Scienze Religiose, essere studente ordinario, aver superato tutte le prove previste dal piano degli studi del biennio di specializzazione, compreso il Tirocinio formativo attivo, e discutere in seduta pubblica la tesi compilata sotto la direzione di un Docente dell'Istituto.

ART. 29

§ 1. Ogni studente ordinario può concordare con un Docente dell'Istituto il titolo della tesi e i lineamenti essenziali, a cominciare dal secondo semestre del primo anno di specializzazione.

§ 2. Lo studente, dopo l'approvazione firmata dal Relatore, deposita il titolo della tesi, unitamente alla bibliografia essenziale, servendosi del modulo fornito dalla Segreteria, non oltre la scadenza fissata dal calendario dell'anno accademico in cui discutere la tesi.

ART. 30

Il titolo della tesi, depositato in Segreteria, rimane riservato per cinque anni accademici, a partire dall'ultima iscrizione, e non può essere cambiato se non per gravi motivi.

ART. 31

La tesi, curata nella metodologia, consta di almeno ottanta cartelle, esclusa la bibliografia. Il testo (specchio di pagina con margini a 2 cm, margine sinistro a 3 cm) è scritto con carattere *Times New Roman*, corpo 12 e interlinea 1,5 cm.

ART. 32

§ 1. Prima della discussione, la tesi viene sottoposta a un giudizio di idoneità da parte di un Correlatore nominato dal Direttore, d'intesa con il Relatore.

§ 2. Il giudizio di idoneità deve valutare:

- a) se la tesi rispetta l'argomento, e, in particolare, se utilizza un'adeguata bibliografia;
- b) se rispetta le indicazioni metodologiche e se usa adeguatamente le necessarie fonti;
- c) se contiene affermazioni in contrasto con la dottrina della Chiesa.
- d) se contiene tracce rilevanti di plagio.

ART. 33

§ 1. Perché la domanda di discussione della tesi sia accolta, lo studente deve essere in regola sia dal punto di vista amministrativo sia con il piano degli studi.

§ 2. Alla scadenza definita dal calendario accademico, lo studente deve consegnare in Segreteria tre copie della tesi in formato cartaceo (una per il Relatore, una per ciascuno dei due Correlatori), una copia della medesima in formato elettronico, l'attestazione di pagamento della tassa per la tesi e il *nulla osta* firmato dal Relatore e controfirmato dal Correlatore.

ART. 34

§ 1. Prima della discussione, la Segreteria indica al candidato il nome del docente che – nominato dal Direttore – fungerà da secondo Correlatore della tesi.

§ 2. La discussione della tesi avviene di fronte a una commissione composta dal Decano della Facoltà di Teologia o da un suo delegato, e composta dal Relatore e dai due Correlatori.

§ 3. La seduta avrà inizio con la presentazione della tesi da parte del Relatore e quindi da parte del Candidato; successivamente prenderanno la parola i due Correlatori, che formuleranno i rispettivi giudizi. Infine la Commissione potrà formulare tutte le domande che riterrà opportune.

ART. 35

La votazione finale sarà espressa in novantesimi e sarà il risultato della votazione della tesi scritta e discussa nell'esame finale, pari a 1/3; e della media ponderata degli esami curricolari del Biennio, pari a 2/3, secondo la corrispondenza tra qualifica e votazione: *Probatus* (54-59), *Bene probatus* (60-68), *Cum laude* (69-77), *Magna cum laude* (78-86), *Summa cum laude* (87-90).

TITOLO VIII

Principi di etica universitaria

ART. 36

§ 1. Sono considerate infrazioni molto gravi:

- a) la violazione esterna della morale cattolica;
- b) la falsificazione di documenti o informazioni amministrative;
- c) l'asportazione o intento di asportazione di libri o scritti della Biblioteca;
- d) il plagio di un'opera scritta (elaborato, tesina, dissertazione, articoli, dispense o libri pubblicati), cioè l'inclusione di un testo preso da un altro autore senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte;
- e) la consegna, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro, in qualsiasi modo ricevuta;
- f) la consegna, come elaborato di un corso, di uno scritto già presentato per adempiere gli obblighi di un altro corso;
- g) l'essersi procurato, in qualsiasi modo, il questionario del compito scritto prima dell'esame;
- h) la falsificazione della documentazione citata in un'opera scritta;
- i) manomissioni, furti d'identità, comunicazione ingannevole e ogni altro atto non conforme ad un uso legittimo degli strumenti anche informatici.

§ 2. Sono considerate infrazioni gravi:

- a) la mancanza del dovuto rispetto ad altre persone;
- b) il danneggiamento di apparecchiature, libri, oggetti o strutture dell'Istituto.

ART. 37

§ 1. Per le infrazioni molto gravi sono previste le seguenti sanzioni:

- a) l'annullamento dell'esame o dell'opera consegnata;
- b) un'ammonizione;
- c) la sospensione del diritto all'esame per un periodo, determinata dall'autorità accademica competente;
- d) la privazione della voce attiva e passiva, in modo temporaneo o definitivo, a giudizio dell'autorità accademica competente;
- e) l'espulsione dall'Istituto;
- f) la privazione del conferimento del grado accademico.

§ 2. La sanzione di cui al punto "a" dovrà essere sempre applicata.

ART. 38

§ 1. Per le infrazioni gravi, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione e riparazione del danno morale, determinata dall'autorità competente;
- b) ammonizione e riparazione del danno materiale, determinata dall'autorità competente;

§ 2. Se la violazione non fosse stata ancora consumata, basterà la sola ammonizione dell'autorità accademica competente.

TITOLO IX

La promozione e la pubblicità dell'offerta didattica

ART. 39

L'Istituto cura la diffusione integrale dell'informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.

ART. 40

I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche, organizzate dall'Istituto, come gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono resi pubblici dal Direttore, mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme e strumenti, che si riterranno di volta in volta opportuni.

ART. 41

L'Istituto pubblica, a cura della Segreteria, una guida pratica per gli studenti, con le informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai corsi di studio.